

Eugenio Raúl Zaffaroni

LA PENA COME VENDETTA RAGIONEVOLE

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine
Preside e Autorità dell'Università
Chiarissimi Professori
Cari Colleghi delle altre Università
Studenti che in questo mondo complesso affrontano lo studio del diritto.
Signore e Signori
Amiche e amici tutti

Non ho parole per ringraziare dell'onore che mi dispensa l'Università degli studi di Udine nel conferirmi il titolo di Dottore *h.c.*, nientemeno che nei luoghi che diedero i natali a Vincenzo Manzini e Giuseppe Bettiol.

Non ho conosciuto personalmente Manzini, ma appena laureato un penalista spagnolo repubblicano, esiliato in Argentina – Manuel Rivacoba y Rivacoba – mi presentò il traduttore in lingua castigliana di Mancini, il processualista anche egli spagnolo repubblicano – Santiago Sentis Melendo, della cui amicizia godetti per molti anni, il quale si divertiva a raccontare aneddoti del penalista friulano.

Molto diverso fu il mio rapporto con l'indimenticabile Giuseppe Bettiol, che in piena dittatura argentina affermò a Buenos Aires che il diritto penale cristiano era il diritto penale liberale, adducendo come prova che lo Stato della Città del Vaticano mantiene in vigore il Codice Zanardelli.

La forte personalità di un Maestro come Bettiol lo ha reso un autentico patriarca del diritto penale italiano ed anche un suo diffusore. Pochi europei della sua epoca si sono occupati come lui del pensiero penale latino-americano, mantenendo con noi un dialogo del quale sono testimonianza le note della sua massima opera e, oltretutto, pochissimi influirono su di noi in pari misura.

Per tutto ciò, ricevere oggi il titolo di D. h. c. di questa Università assume per me, oltre al significato accademico, quello di una intensa commozione.

Anche per questo vorrei, in questi pochi minuti, riprendere, con la necessaria brevità, le riflessioni intorno alla possibilità di rifondare il diritto penale liberale ai giorni nostri.

Chiedo venia per il fatto di tralasciare indagini meticolose privilegiando la sintesi complessiva, ma anche per l'audacia di pretendere di infrangere, in pochi minuti, troppi miti, audacia che dipende soltanto dalle necessità alle quali ci abitua il dramma quotidiano di vivere alla periferia del potere planetario.

La dolorosa scienza dei delitti e delle pene fa più male, infatti, nelle nostre società, caratterizzate da forte stratificazione e scarsa mobilità sociale, che altrove.

1. I due atteggiamenti della scienza penale attuale

La scienza giuridica del nostro tempo sembra muoversi tra due poli fondamentali: a) uno, che commenta in modo asettico le leggi e le armonizza in un mondo normativo, accettando con entusiasmo o con rassegnazione l'insolita espansione della legislazione penale e perfino la ricomparsa del nemico nell'ordine giuridico dello Stato di diritto. B) Un altro, che si oppone alla predetta espansione del sistema penale, senza smettere di legittimare l'esercizio del potere punitivo, benché nella limitata misura della giusta retribuzione.

2. L'essere e il dover essere del potere punitivo

Certo, però, è che tutti, senza porre in dubbio la legittimità del potere punitivo, sostengono un suo "dover essere" capace di svolgere una qualche funzione positiva e razionale e pertanto non si allontanano troppo dalla famosa classificazione quasi bisecolare di Anton Bauer.

3. Politica priva di dati di realtà

In questo modo, la scienza penalistica svolge la sua funzione politica di offrire una prospettiva giurisprudenziale (che consiste in atti del potere statale) a seconda di come ogni autore considera il "dover essere" del potere punitivo, senza tenere in alcun conto i dati che provengono dal mondo dell' "essere" (vale a dire di come è o di come si esercita il potere punitivo). Tutti i penalisti, infatti, presuppongono la validità della proibizione metodologica di escludere dall'elaborazione giuridica i dati di realtà che il legislatore non considera.

4. Neokantismo penale

Dal fallimento di quello che il grande Alessandro Baratta chiamava il modello integrato, questa scissione è resa possibile grazie alla teoria della conoscenza neokantiana nell'elaborazione sud-occidentale: la scienza dello spirito (o della cultura) non può contaminarsi con dati provenienti dalle scienze della natura, a pena di incorrere nel crimine di "leso metodo".

5. Conseguenza politica

La conseguenza politica di questa scissione neokantiana si sperimentò più di settanta anni fa, quando Mezger egemonizzò, per un arco di tempo che va dalla Repubblica di Weimar sino al dopoguerra, una scienza giuridico-penale che si mostrò capace di ignorare il massacro di milioni di persone.

6. Incoerenza normativa

L'isolamento normativo neokantiano è compatibile con lo Stato legale di diritto, ma non con quello costituzionale di diritto, poiché il controllo costituzionale delle leggi non può essere in alcun modo limitato dal divieto arbitrario di considerare i soli dati assunti dal legislatore, a pena di un assoluto annichilimento della sua funzione.

Meno ancora può esercitarsi così il controllo organico del Diritto internazionale dei Diritti umani.

7. La selettività del potere punitivo come dato reale e normativo

Nonostante che chiunque visiti una prigione in qualsiasi paese del mondo possa constatare come il potere punitivo sia altamente selettivo, il normativismo puro

trascura il fatto che anche il principio repubblicano di eguaglianza è normativo, e per di più di rango costituzionale o internazionale. Come si concilia questo principio con la gerarchizzazione delle persone operata dall'esercizio reale del potere punitivo? Come si può intendere, allora, l'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, sorvolando su questo fatto? E' mai possibile che i penalisti abbiano dimenticato che questo articolo nasce dall'orrore di fronte alle conseguenze genocide della gerarchizzazione delle persone? L'unica ed obsoleta risposta a queste dimenticanze è la Ragion di Stato, ragione incompatibile con lo Stato di diritto.

8. Il potere punitivo come puro fatto politico

Dal secolo decimonono ci giunge la voce di Tobias Barreto, che nel suo isolamento accademico a Recife e all'interno dello Stato di Pernambuco in Brasile affermava che chi pretende di trovare la giustificazione della pena dovrebbe trovare prima, se già non lo ha fatto, la giustificazione della guerra, e che il potere punitivo era un *factum*, un fatto politico e non un fenomeno giuridico.

9. Il potere punitivo non è esercitato dai giudici

La dottrina neokantiana convince noi penalisti che con i nostri libri programiamo l'esercizio del potere punitivo attraverso i giudici, mentre nel mondo reale è la polizia l'agenzia che seleziona i candidati alla criminalizzazione. L'espansione della legislazione penale non determina altra conseguenza che di ampliare l'arbitrarietà del potere selettivo delle agenzie esecutive.

10. Il potere giuridico dei giudici è di contenimento

I Giudici decidono solamente se i processi di criminalizzazione secondaria – che originano da iniziative poliziali – debbano proseguire o concludersi. Benché questa constatazione possa ferire il narcisismo del penalista, certo è invece che il potere giuridico di contenimento è della massima importanza, perché quando i giudici spariscono (perché, ad esempio, il potere punitivo si amministrativizza) o si trasformano in poliziotti (come ad esempio avviene negli Stati assoluti), lo Stato di diritto si ritira di fronte all'espandersi di quello di polizia e così il potere punitivo privo di controlli trova strada aperta al massacro.

11. L'appendice del Diritto costituzionale

In questi termini, risulta che il potere giuridico è un contro-potere punitivo e il Diritto penale è la Magna Charta del cittadino – come era solito ricordare il nostro caro collega cileno Juan Bustos Ramirez - e non del delinquente (come riteneva Franz Von Liszt). In questo senso, la scienza del diritto penale è un'appendice della scienza del diritto costituzionale in ogni Stato di diritto.

12. Lo Stato di diritto in tensione costante con lo Stato di Polizia

Lo Stato di diritto non è qualcosa di stabilito ed immutabile, dal momento che ogni Stato di diritto storicamente dato vive in costante lotta per limitare lo stato di polizia che mantiene al suo interno, che a sua volta cerca continuamente di perforare la corazza del primo e sciogliersi dai suoi vincoli. La funzione della scienza giuspenalistica è precisamente quella di progettare

questo contenimento rinforzato per salvare lo stato di diritto dalle pulsioni dello stato di polizia. Dal momento che ogni stato di diritto reale esercita una costante pressione nei confronti dello stato di polizia, ha ben poco senso attribuire funzioni legittimanti, per altro puramente fantasiose, al potere che dobbiamo limitare. E' a dire poco insensato che chi ha la funzione politico-costituzionale di resistere a un potere, si ponga come compito principale la sua legittimazione discorsiva. Quantomeno, bisogna riconoscere che qui ci si trova di fronte a regole elementari di tattica politica.

13. Il discredito scientifico della scienza del diritto penale

Lo zelo che si profonde per legittimare il potere punitivo mediante funzioni immaginarie determina un evidente discredito della scienza penale, perché separa questa dalle altre scienze sociali – oltre che dall'esperienza comune – a tale punto che Baratta considerava molto problematica una riconciliazione della scienza giuridico-penale con le altre scienze sociali. Tuttavia, la riconciliazione del sapere giuridico con le altre scienze sociali è necessaria se si vogliono salvare i valori dello stato di diritto. E' compito urgente provvedere all'edificazione di un nuovo modello integrato di scienza penale che si ponga questo obiettivo e al contempo permetta di recuperare prestigio alla scienza giuridico penale, oltre a sanare le omissioni operate della criminologia stessa.

14. La moderna idolatria della pena

La fede nei confronti della pena che domina le costruzioni mediatiche della realtà di oggi – pur non esente da contraddizioni – è una vera e propria idolatria. La comunicazione di massa ha sostituito l'onnipotenza divina con l'onnipotenza penale. Come ogni patologia religiosa che ha i suoi fanatici e che crea uno stato confessionale (idolatrato), si converte in una *governance*. Di fronte ad un tale delirio, il peggio che può fare il sapere giuridico è di alimentare il potere punitivo attraverso legittimazioni illusorie secondo un "dover essere" che mai potrà trovare conferma nell'"essere", misconoscendo la selettività strutturale del potere punitivo come *factum* politico.

15. L'agnosticismo come risposta

A questa idolatria statale può risponderci scientificamente solo con l'agnosticismo : non sappiamo a che serva la pena, e non ci interessa neppure saperlo da un punto di vista giuridico; la sola cosa che ci interessa come penalisti è limitare il potere punitivo per salvare lo stato costituzionale di diritto e per realizzare il rispetto dei diritti umani. Il penalista non ha la funzione di legittimare il potere delle agenzie di polizia, bensì quella di legittimare il suo contro-potere di contenimento giuridico.

16. Legittimare per resistere?

Di fronte agli "integrati", come direbbe Umberto Eco, troviamo chi attribuisce al potere punitivo una qualche funzione, il che pare razionale come tattica per apporgli un limite e consentire di resistergli.

E' la vecchia tattica dell'Illuminismo, che dal secolo XVIII tenta di limitare la pena attribuendole un senso razionale, girovagando per i sentieri aperti da Kant ed Hegel, benché a volte ignori gli autori o confonda i sentieri, per imbattersi in una giusta retribuzione o nella proporzionalità.

17. Fra la coercizione diretta ed il contratto

Bisogna riconoscere a questo riguardo che dal rinascimento europeo del potere punitivo (secoli XII e XIII) fino ad oggi non abbiamo ancora trovato una legittimazione originale del Diritto penale; di fronte alla espansione inquisitoria abbiamo chiesto aiuto alla nozione della coercizione diretta offertaci dal diritto amministrativo, mentre i tentativi di contenimento illuministici del secolo XVIII si sono avvalsi della categoria del contratto, mutuato dal diritto civile.

La originalità del pensiero penale del secolo XX consistette proprio nella confusione, assai poco comprensibile, delle due categorie, almeno a partire dallo Stoos e Rocco.

18. Il retribuzionismo liberale

Questo retribuzionismo liberale cerca quindi un concetto razionale di potere punitivo per usarlo come limite. Non contestiamo la percorribilità di taluni di questi tentativi, ed ammettiamo ad *argomentandum* che a volte possano essere utili, come postula Ferrajoli nella sua fondamentale opera penale; è certo, però, che affinché il "dover essere" della pena divenga "essere" sarebbe necessario un profondo mutamento sociale ed economico, che non è affatto in atto e neppure si intravede, ed intanto a noi urge una limitazione pronta e quotidiana del potere punitivo, in una società come questa e con questa struttura, specialmente nelle regioni del pianeta nelle quali questo potere si diffonde più facilmente, benché gli ultimi decenni mostrino minacce gravi nella diffusione anche in paesi che ritenevamo più resistenti a questa diffusione.

19. L'eco di Nietzsche

Ogni sforzo per assegnare un fine nobile alla pena restituisce l'eco delle sagge parole del più pazzo dei filosofi, che definisce la pena come vendetta e la redenzione come liberazione da questa. Soltanto un demolitore di rovine come Nietzsche poteva, poi, accorgersi che la vendetta proveniva dall'idea del tempo lineare, che era vendetta contro il tempo, perché nessuno può far sì che ciò che è stato non lo sia più.

20. Il tempo lineare dell'età industriale?

Vendetta contro il tempo lineare; il tempo cristiano benché combinato con la liturgia ciclica, in opposizione al tempo circolare dei Greci; quello della produzione artigianale nella città, misurato con gli orologi meccanici inventati sul finire del secondo XII per i palazzi municipali e che poi passarono alle torri delle cattedrali, in opposizione al tempo della vita agricola; il tempo che portò in America il genocidio coloniale, in opposizione al tempo circolare dei Nahutls e a quello a forma di spirale dei Maya.

21. Una vendetta ragionevole

Il tempo come freccia è la chiave della vendetta e della pena come *Lügenwort* (menzogna). E' impossibile continuare a nascondere il fatto che il vecchio e buon diritto penale liberale – così come la versione attualizzata rappresentata dal retribuzionismo liberale – contengono entrambi un richiamo all'idea di una ragionevole vendetta con riferimento ad un'unica unità di misura, quella temporale.

22. Perché non l'abolizionismo?

Perché accettare una vendetta ragionevole e non l'eliminazione diretta del potere punitivo, come proponeva, fra gli altri, quel gran saggio errante che fu Louk Hulsman? Semplicemente perché noi penalisti non abbiamo il potere di determinare una rivoluzione civilizzatrice ed eliminare, così, il potere punitivo, che continua ad essere un *factum* politico che, come la guerra, è deligitimato, ma continua ad esistere, perché non sparirà certo per effetto dei nostri libri, ma solo attraverso cambiamenti profondi della cultura.

23. La croce Rossa della politica

In questa civiltà del tempo lineare, noi penalisti siamo la Croce Rossa del momento della politica, e nessuno potrà mai rimproverarci perché non eliminiamo un fatto di potere quando non disponiamo del potere per farlo, così come nessuno sano di mente rimprovera alla Croce Rossa di non porre termine definitivamente alla guerra. L'unico rimprovero fondato che ci potrebbe essere rivolto sarebbe se noi penalisti non ottimizzassimo il nostro potere per contenere quello punitivo nei limiti di una vendetta ragionevole. Pertanto, se superassimo il nostro narcisismo penalistico e riconoscessimo – con René Girard – che il potere punitivo ha introdotto la vendetta privata nello Stato moderno, istituzionalizzandola, non dovremmo poi vergognarci che il potere giuridico determini che questa si mantenga in un ambito ragionevole e si eserciti nella minore misura possibile.

24. Il sapere normativo non può includere la vendetta

La difficoltà del sapere normativo risiede nel fatto che il diritto non può fare propria la vendetta, perché questa non è razionale (non è infatti razionale che si infligga dolore perché ciò che è accaduto non lo sia). Il principio repubblicano esige che gli atti di governo siano razionali e ciò urta frontalmente con il riconoscimento dell'irrazionalità del potere punitivo quando lo si considera un fatto giuridico e non un fatto politico. Perciò, la scienza del diritto penale che pretende di legittimare il potere punitivo, non può farlo riconoscendo la natura vendicatrice e pertanto irrazionale della pena e deve immaginare funzioni razionali almeno a livello di "dover essere", anche se è ben cosciente che queste non saranno mai valutate dell'"essere".

25. La contraddizione si risolve riconoscendo che il potere punitivo non ha natura giuridica

Questa contraddizione si risolve solo lasciando il potere punitivo fuori dal diritto e riconoscendogli la natura di mero *factum* politico, come riteneva il vecchio Tobias Barreto.

Per questa via, una scienza penale che assuma come sua funzione essenziale quella di contenere il potere punitivo, può prescindere da qualsiasi teoria positiva della pena e mantenersi agnostica di fronte all'attuale idolatria del potere punitivo. In questo modo abbandonerebbe la impossibile missione di legittimare l'illegittimabile, per dare legittimità solo alla funzione di riduzione e contenimento nella misura del nostro potere giuridico, similmente a quanto fa il diritto umanitario nei confronti della guerra.

26. Come riconoscere i limiti di una vendetta ragionevole?

Ma il sapere giuridico come può riconoscere i limiti di una vendetta ragionevole? Come decidere quando la pena supera questo limite ragionevole? Solo un modello integrato con la criminologia permetterebbe un apporto da parte di quest'ultima dei dati necessari per determinare questo limite. Benché per pudore il diritto penale preferisca sempre usare una *Lügenwort* (come la menzogna della proporzionalità), una criminologia integrata permetterebbe di riscattare dal suo discredito scientifico il sapere giuridico e – ciò che è più importante – permetterebbe a quest'ultimo di recuperare quella quota di realismo perduta a causa della scissione metodologica con il sapere criminologico.

27. Il nuovo modello integrato richiedere un rinnovamento della criminologia

Un nuovo modello integrato di diritto penale e criminologia, però, non solo richiede un mutamento importante nel diritto penale (adottando una teoria agnostica della pena), ma anche nella criminologia stessa. La criminologia nacque con i demonologi, sul fondamento di un paradigma eziologico e all'interno di un modello integrato con un diritto penale amministrativo (cioè su un diritto penale fondato sulla coercizione diretta); dopo alcuni secoli la struttura eziologica ed integrata recuperò nuova vita con il biologismo razzista ed in entrambe le occasioni storiche il sapere criminologico legittimò i peggiori genocidi della storia. La sociologia criminale della metà del secolo XX continuò ad essere eziologica e legittimò il potere punitivo per re-includere, attraverso il trattamento penale, i devianti-criminali nel sistema del *welfare*, il che nella pratica si mostrò un obiettivo fallimentare che culminò con lo smantellamento a livello mondiale del New Deal. La critica criminologica della fine del secolo scorso si spostò verso il potere punitivo, ne rivelò la selettività e demolì i miti giuridici. Certo è però – ed anche curioso – che nessuna critica criminologica si occupò mai del peggiore dei crimini, lasciando i genocidi e gli altri massacri all'interesse dei filosofi e politologi, come se chi si interessa del sistema di giustizia criminale fosse naturalmente alieno alla conoscenza di simili orrori.

28. L'elefante invisibile della criminologia

Il crimine che causò più morti di tutte le guerre del secolo passato fu sempre perpetrato da agenzie del sistema penale (o da coloro che assunsero comunque una funzione poliziale) e questa verità storica ferisce molto gravemente tanto il narcisismo dei penalisti quanto quello dei criminologi, ma non può essere ignorato ulteriormente dalla criminologia, quale che sia l'ampiezza della rivoluzione epistemologica che questa verità richiede per essere assunta: questa verità storica è l'elefante invisibile della criminologia. Quando la criminologia deciderà di considerare questo elefante dal punto di vista del paradigma eziologico, siccome i perpetratori dei genocidi sono i sistemi penali stessi, per paradossale che possa apparire, tutte le acute osservazioni critiche nei confronti dei sistemi penali diventeranno elementi causali per comprendere i massacri statali compiuti.

29. Recupero di preziosi elementi eziologici

Allo stesso tempo questa rivoluzione epistemologica permetterebbe di recuperare preziosi elementi eziologici un poco sottostimati dalla critica al potere punitivo emersa nelle ultime decadi del secolo scorso.

Uno dei più importanti è quello delle tecniche di neutralizzazione, poiché il suo uso genocida si inquadra perfettamente nella descrizione datale da Sykes e Matza. Le tecniche di neutralizzazione genocida sono discorsi e specialmente pubblicità che dovrebbero essere sottomessi a critica da parte della criminologia, avviata a scoprire in essi le cause dei massacri.

30. Insicurezza esistenziale, angoscia, violenza diffusa, mondo paranoico, capro espiatorio e nemico

Al massacro si giunge mediante un processo che inizia quando una società non può soddisfare le richieste di realizzazione dei progetti esistenziali individuali, né è capace di canalizzare questa frustrazione in una impresa comune di superamento. La frustrazione esistenziale (insicurezza esistenziale eccedente) si traduce in angoscia e questa determina una violenza diffusa contro i più disparati gruppi e persone.

Fra la violenza diffusa e l'angoscia si determina un processo di feedback che ad un certo momento fa sì che l'angoscia sia sofferta come insopportabile. Questo è il momento ideale per insediare nella costruzione sociale della realtà un mondo paranoico, nel quale il capro espiatorio di gruppo diviene la causa di tutte le frustrazioni e si eleva alla condizione di nemico il soggetto a cui si imputano i peggiori delitti (il nemico è sempre il criminale peggiore e con ciò dimostra di essere un essere inferiore).

31. Dalla angoscia, paura, vendetta paranoica, il rinascimento dei progetti ed il massacro

L'angoscia non ha un oggetto determinato – forse la morte – però una volta che ha individuato il nemico si traduce in paura, che se è normale, riflette un oggetto temibile reale, ma se è patologica obbedisce ad un oggetto non temibile, in quanto illusorio o immaginario. La paura, da parte sua, induce ad una vendetta paranoica, con il che riappaiono i progetti di neutralizzazione selettiva che, per quanto diversi, come primo passo comune a tutti, impongono l'annientamento del nemico. In questo momento si può arrivare al massacro.

32. Massacri allo stato embrionale e per stillicidio

Fortunatamente non sempre si percorre questa strada perché molti semi non germogliano (per mancanza di livello appropriato di angoscia sociale, perché il capro espiatorio non si mostra essere un buon attore per questo ruolo, ecc.) e altri non raggiungono il livello che da origine al massacro (diciamo allora che ci troviamo di fronte a massacri latenti).

In molti casi la formazione del mondo paranoico non ha per finalità di annientare un gruppo sociale (nel senso classico del genocidio) bensì quello di produrre una serie continua di morti come forma di controllo terroristico sul gruppo; queste morti appaiono massacri per stillicidio, sul tipo delle vittime degli squadroni della morte e delle esecuzioni senza processo nelle città delle grandi periferie del mondo. Certo è però che nessuno può predire con precisione quando il seme può germogliare e la maggior parte delle volte nemmeno le vittime avvertono il pericolo che incombe e perciò non si difendono né si mettono opportunamente al sicuro.

33. La fonte della insicurezza attuale: crisi del benessere

In questo momento la fonte principale dell'insicurezza esistenziale e dell'angoscia che ne deriva è il fallimento del Welfare State, che ha dato luogo alla costruzione sociale di mondi paranoici che negli Stati Uniti ricadono a danno di latini e afro-americani, in Europa a danno di emigranti, in America latina contro i settori sociali esclusi dal sistema produttivo ed in Africa nei confronti di etnie minoritarie, senza considerare la paranoia universalmente dilagante contro le minoranze islamiche e arabe in generale.

34. La prevenzione dei massacri come compito della criminologia

La diagnosi precoce come prevenzione dei massacri diventerebbe compito per la "nuova" criminologia, abbracciando oggetti di studio il cui esame di dettaglio supera di molto il taglio di questa presentazione: le agenzie esecutive, la corruzione nell'espandersi della cosiddetta criminalità organizzata, l'ingegneria istituzionale delle agenzie giudiziarie, la pubblicità mediatica, le tecniche di neutralizzazione, i livelli di angoscia sociale, l'educazione dei valori, i pregiudizi discriminatori più diffusi, la comunicazione alternativa, gli atteggiamenti di sfida dei gruppi in una situazione di rischio, le condotte politiche che corrispondono ad una estorsione mediatica, quello che lo fanno per opportunismo elettorale, le pratiche politiche völkisch, etc.

35. Riformulazione epistemologica

E' ovvio che con ciò l'orizzonte di cognizione della criminologia acquisisce nuovi contenuti, ma è inevitabile che li accolga come necessaria rivoluzione epistemologica per essere in condizione di fornire al diritto penale il segnale di allarme di fronte ad ogni tentativo di insediare un mondo paranoico che condizioni la richiesta di una vendetta altrettanto paranoica ed il conseguente rischio di massacro. In questo modo la criminologia potrebbe far parte di un nuovo modello integrato con il diritto penale e fornirgli l'informazione fattuale circa il limite di retribuzione vendicativa accettabile.

36. Il potere giuridico è necessario ma non sufficiente

Occorre avvertire che i compiti di prevenire massacri e la generale resistenza alla installazione del mondo paranoico non sono propriamente quelli che può affrontare da solo il potere giuridico, poiché si tratta di una impresa culturale-politica, e perciò nemmeno tutti i suoi aspetti devono essere oggetto esclusivo della criminologia, a pena di estendere l'orizzonte di proiezione di quest'ultima in modo smisurato. Non di meno, l'esercizio del potere giuridico di contenimento seppure non sufficiente, è sempre necessario per neutralizzare le pulsioni dello stato di polizia, motivo per cui né deve essere sottovalutato, né la necessità di un quadro più ampio di resistenza può servire da scusa per esonerare il penalista da ogni responsabilità.

37. In questa civiltà dobbiamo accettare una vendetta ragionevole

In sintesi: la vendetta è intimamente connessa all'idea lineare del tempo, tipica della civiltà industriale e, pertanto, il suo superamento può prodursi soltanto attraverso un autentico mutamento civilizzatore che, ovviamente, non dipende dal potere il cui esercizio noi penalisti possiamo progettare. Fino quando non si determini questo mutamento, sarà necessario accettare una vendetta ragionevole, ossia, proporzionale ai conflitti realmente esistenti in una società

e limitata al minimo possibile, ottimizzando il potere di contenimento nei confronti delle agenzie giuridiche, con perfetta consapevolezza però che ciò sarà comunque insufficiente senza i contributi di altri sistemi culturali e politici.

38. Il diritto penale e la criminologia come scienze diverse ma integrate

Dopo l'esperienza genocida del secolo scorso, un diritto penale che, malgrado non gli sia più possibile ignorare il rischio della reintegrazione dei massacri, pretenda isolarsi in un mondo normativo, non sarebbe cosa diversa da una versione attualizzata della "schifosa scienza" di cui parlava Carrara; un criminologia che ometta di considerare il genocidio come la principale questione criminale, sarebbe una scienza schizofrenica. Al contrario: il diritto penale che riaffermi la sua legittimazione nel contenimento della vendetta e una criminologia che tempestivamente suoni l'allarme del rischio di straripamento, si integrerebbero necessariamente nell'impresa culturale di contenimento dei poteri delle agenzie esecutive del sistema penale e nel compito giuridico di conservazione e irrobustimento dello stato di diritto.

39. Le difficoltà

Il potere punitivo del mondo paranoico sfocia nella vendetta paranoica e questa nel massacro. Il suo contenimento da parte del diritto penale opportunamente integrato con la criminologia rafforza il potere giuridico dello stato di diritto e nella realtà sociale si traduce nella prevenzione dei massacri e dei genocidi. La via da percorrere per un nuovo modello integrato su queste basi non sarà privo di ostacoli che il limitato spazio di questa *lectio* impedisce di analizzare, ma è necessario avvertire che il cammino non sarà né facile né lineare, come mai lo fu il contenimento del potere punitivo. Non si tratta di un programma bucolico, ma di un progetto di lotta contro le pulsioni dello stato di polizia che altro non sono che le pulsioni del senso di morte che operano nella società.